



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI (LFPS).
SETTORE 4 - FORMAZIONE E ISTRUZIONE PROFESSIONALE**

Assunto il 03/04/2019

Numero Registro Dipartimento: 1182

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 4383 del 05/04/2019

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO E AUTORIZZAZIONE ATTIVITÀ LIBERA DI FORMAZIONE
PROFESS.LE ART.40 L.R.18/85 PER IL PROFILO DI OPERATORE PER LE ATTIVITÀ
RELATIVE ALLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE. AGENZIA FORMATIVA ARCHIMEDE.**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

- la Legge del 21 dicembre 1978, n. 845 "*Legge quadro in materia di formazione professionale*";
- la L.R. n. 18 del 19 aprile 1985 e ss.mm.ii. recante "*Ordinamento della formazione professionale in Calabria*", ivi comprese le attività libere ai sensi dell'art.40;
- la L.R. n. 34 del 12/08/2002 "*Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali*";
- la L.R. n.14 del 22 giugno 2015 recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56*", con la quale la Regione Calabria, nell'ambito delle proprie competenze, ha riassunto le funzioni in materia di Formazione Professionale a suo tempo trasferite alle Amministrazioni Provinciali sulla base della L.R. 34/2002 e ss.mm. e ii.;
- la D.G.R. n. 3325 del 04/8/1986 avente in oggetto "*Adozione regolamento Legge Regionale 19 aprile 1985 n.18*";
- la D.G.R. n. 215 del 13/06/2016, con la quale è stato istituito il Repertorio Regionale delle Qualificazioni e delle Competenze;
- il D.D.G. n. 11879 del 10/10/2016, con il quale sono stati approvati i contenuti descrittivi delle figure professionali del Repertorio Regionale delle Qualificazioni e delle Competenze, i quali "...omissis.. costituiscono il riferimento unico per le qualificazioni professionali rilasciate sul territorio regionale e per la validazione e certificazione delle competenze comunque acquisite.....omissis.....";
- il D.D.G. n.14526 del 24/11/2016, con il quale sono stati approvati gli standard formativi sperimentali per la progettazione e l'erogazione dei percorsi formativi.

VISTI, altresì:

- la L.R. n. 7 del 13/05/1996 recante "*Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale*" ed in particolare l'art. 28 che individua i compiti e le responsabilità del Dirigente con funzione di Dirigente Generale;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24/06/99 avente ad oggetto "*Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione*", come modificato con successivo D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 541 del 16/12/2015 con la quale è stato approvato il nuovo organigramma amministrativo della Giunta Regionale, il Regolamento e la relativa Struttura organizzativa, nonché definito lo schema di articolazione dei Settori in Uffici operativi;
- la D.G.R. n. 270 del 12/07/2016, con la quale sono stati assegnati d'ufficio i Dirigenti nella nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale, in applicazione della D.G.R. n. 541/2015;
- la D.G.R. n. 329 del 11/08/2016 con la quale è stato individuato il dott. Fortunato Varone quale Dirigente Generale del Dipartimento n. 7 "*Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali*";
- la D.G.R. n. 468 del 19 ottobre 2017 con la quale è stato scorporato il Dipartimento "*Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione, Politiche Sociali*" in due Dipartimenti corrispondenti alle due aree funzionali preesistenti, ovvero "*Lavoro, Formazione e Politiche Sociali*" e "*Sviluppo Economico - Attività Produttive*", individuando il dott. Fortunato Varone quale Dirigente Generale Reggente di entrambi i Dipartimenti;
- il D.P.G.R. n. 2 del 12/01/2018 di nomina del dott. Fortunato Varone quale Dirigente Generale del Dipartimento "*Lavoro, Formazione e Politiche Sociali*" e del Dipartimento "*Sviluppo Economico e Attività Produttive*";
- il D.D.G. n. 1324 del 07/02/2019, con il quale è stato conferito al dott. Cosimo Cuomo l'incarico di Dirigente del Settore 4 "*Formazione e Istruzione Professionale*" del Dipartimento "*Lavoro, Formazione e Politiche Sociali*".

PRESO ATTO CHE, per effetto delle funzioni riassunte dalla Regione Calabria in materia di Formazione Professionale, in virtù della Legge Regionale 14/2015 di cui in premessa, occorre, tra l'altro, dare corso all'espletamento delle procedure amministrative afferenti alle attività libere di cui all'art. 40 della L.R.18/85.

CONSIDERATA:

- l'istanza presentata dall'Ente di formazione ARCHIMEDE, acquisita al protocollo generale con nota SIAR n. 368281 del 30/10/2018, diretta ad ottenere il riconoscimento di n. 1 (uno) corso libero per "*Operatore per le attività relative alle procedure amministrative*" (372) - Addetto Amministrativo;
- la richiesta di integrazione documentale trasmessa dal Settore competente con nota prot. SIAR 48224 del 05/02/2019 e riscontrata dall'Ente di formazione con nota SIAR 54740 del 08/02/2019;

RILEVATO CHE il RUP, alla stregua dell'istruttoria compiuta, che si ratifica con la sottoscrizione in calce al presente decreto, ha preliminarmente accertato che:

- sotto il profilo strutturale l'Agenzia Formativa ARCHIMEDE con Decreto n. 3476 del 16/04/2018, previo espletamento delle procedure previste dal Regolamento approvato con delibera G.R. n. 872 del 29/12/2010 e s.m.i., è stata accreditata in via provvisoria per la sede formativa di Cosenza, Via Consalvo Aragona n. 47, per complessive ore annue n. 4160, di cui n. ore 832 per la macrotipologia Formazione Superiore, e n. 15 allievi;
- la figura professionale denominata "*Operatore per le attività relative alle procedure amministrative*", codificata con il n. 372, è regolarmente inserita nel Repertorio Regionale delle Qualificazioni e delle Competenze, approvato con D.D.G. n.11879 del 10/10/2016;
- il progetto formativo, finalizzato al conseguimento di un attestato di qualifica professionale di livello 3EQF, è conforme ai contenuti descrittivi richiesti per tale figura professionale, di cui al richiamato D.D.G. 11879/2016;
- lo standard generale di erogazione del progetto formativo è adeguato ai parametri stabiliti dal D.D.G. n.14526/2016, relativamente ai requisiti minimi d'ingresso, alla durata, alla ripartizione del monte ore e alle caratteristiche minime delle professionalità riferite alle corrispondenti tipologie previste dal Repertorio regionale, Gruppo - livello A;
- dal progetto presentato dall'ente formativo, il finanziamento necessario per lo svolgimento dei corsi è a carico totale dei partecipanti e che, per l'iniziativa medesima, non sono previsti finanziamenti da parte dell'Amministrazione regionale, in coerenza con quanto previsto dall'art. 40 della ripetuta L.R. 18/85;
- l'ente formativo accetta di sottoporsi, durante lo svolgimento dell'attività formativa, al controllo della Regione Calabria, ovvero al controllo delle strutture all'uopo preposte e/o incaricate dalla stessa;
- dalla documentazione in atti risulta la sussistenza di adeguata capacità organizzativa oltre che, come da *curricula* allegati, di un corpo docente in possesso delle necessarie professionalità per lo svolgimento dell'attività didattica formativa;

ATTESO CHE:

- è fatto obbligo all'Ente formativo di trasmettere al competente Settore, entro dieci giorni precedenti l'avvio dell'attività formativa, la documentazione in originale di seguito elencata, anticipando la stessa a mezzo Pec:
 1. dichiarazione resa dal Legale Rappresentante, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si attesta che l'attuazione del corso verrà svolta dall'Agenzia formativa ARCHIMEDE presso la sede operativa di Cosenza, Via Consalvo Aragona n. 47, con l'indicazione del numero degli allievi iscritti e delle ore formative previste, nel rispetto delle condizioni strutturali di capienza allievi massima consentita e monte ore formative accreditate ed inoltre, in maniera compatibile con le altre eventuali azioni formative concesse ai sensi dell'art. 40 della L.R. 18/85, ovvero in regime di convenzione riguardo alla capacità ricettiva (n. 15 allievi), alle strutture logistiche e alle attrezzature a disposizione della sede formativa individuata;
 2. elenco allievi e copia delle domande di iscrizione corredate dai documenti di riconoscimento e codici fiscali dei medesimi allievi;
 3. calendario didattico;
 4. denuncia INAIL relativa alla copertura assicurativa contro gli infortuni, per come previsto dal D.Lgs 81/2008;
 5. la relazione preventiva di idoneità fisica degli allievi alla frequenza del corso, sottoscritta dal medico competente, per come previsto dal D.Lgs 81/2008;
 6. registro d'aula per la vidimazione di rito;
- è fatto obbligo, altresì, all'Agenzia Formativa ARCHIMEDE di:
 - sottoporsi al controllo dell'Amministrazione Regionale sotto forma di attività ispettive e di vigilanza preordinate ad accertare la corretta e conforme attuazione dell'attività formativa;
 - comunicare al Settore Formazione e I.P. - *attività corsi liberi L.R. 18/85 art.40*, e con separata nota anche al Settore "Accreditamento, Servizi Ispettivi, Vigilanza Enti", le eventuali variazioni relative alla gestione ed organizzazione del corso (inizio attività, calendario didattico, sostituzioni docenti, personale amministrativo, chiusura attività, etc.);

- trasmettere, altresì, al Settore Formazione e I.P. - *attività corsi liberi L.R. 18/85 art.40*, i dati relativi al monitoraggio fisico-procedurale, secondo apposito modello che verrà inoltrato all'agenzia subito dopo l'avvio dell'attività formativa *de qua*;
- accertare preliminarmente il possesso, da parte degli allievi partecipanti, dei requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente in materia, obbligatori per l'ammissione al corso formativo di che trattasi;
- verificare la conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta, da parte degli allievi stranieri, che consenta loro di partecipare attivamente al percorso formativo, attraverso la somministrazione di un test d'ingresso le cui risultanze dovranno essere debitamente conservate dall'ente formativo;
- portare a termine l'attività corsuale, anche in caso di riduzione degli iscritti e senza oneri aggiuntivi a carico dell'utenza rimasta.

DATO ATTO CHE:

- è facoltà dell'agenzia formativa, previo rispetto del numero massimo di allievi previsto con decreto di accreditamento e purché non sia stato svolto più del 25% del monte ore complessivo autorizzato, di ammettere nuovi allievi, mediante assunzione diretta di responsabilità a firma del Legale Rappresentante dell'Ente che attesti la sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissibilità dell'allievo, nel rispetto della normativa di riferimento, fermo restando l'obbligo di comunicarne l'ammissione al Settore competente, il quale, qualora rilevi il venir meno dei requisiti richiesti, ne dispone il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione;
- a conclusione dell'iter formativo, l'Amministrazione Regionale rilascerà ai partecipanti che abbiano regolarmente frequentato almeno il 70% del monte ore/corso, previo esame finale da svolgersi ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 18/85, l'Attestato di Qualifica Professionale per "*Operatore per le attività relative alle procedure amministrative*", valido su tutto il territorio nazionale;
- il finanziamento per lo svolgimento del corso è a totale carico dei partecipanti e, pertanto, ai sensi della richiamata L.R. n. 18/85, non può sorgere per l'Ente Gestore, né per terzi, diritto alcuno al riconoscimento di contributi e finanziamenti regionali, ovvero da parte di altri enti pubblici.

PRESO ATTO CHE è stata trasmessa al Settore competente dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'ente formativo, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sul possesso dei requisiti di cui alla Legge 190 del 6 novembre 2012 e ss.mm.ii;

ACCERTATA, sulla base dell'istanza presentata e della documentazione ivi allegata dall'ente di formazione:

- la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi prescritti dalle disposizioni di legge vigenti in materia;
- l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'attività formativa che l'agenzia si propone di realizzare.

DISPOSTO CHE il presente decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico del Settore Bilancio e Programmazione Economico Finanziaria dell'Amministrazione Regionale.

VISTA l'attestazione di regolarità procedurale del Responsabile del procedimento che, alla luce dell'istruttoria compiuta in atti, ha constatato la sussistenza delle condizioni propedeutiche all'accoglimento dell'istanza in argomento ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione,

DECRETA

per le ragioni in premessa riportate che qui si intendono integralmente trascritte;

DI RICONOSCERE la proposta formativa presentata dall'Agenzia Formativa ARCHIMEDE, con Sede Legale in Montalto Uffugo (CS) Via Siracusa snc - Sede Formativa in Cosenza, Via Consalvo Aragona n. 47, in quanto conforme alle disposizioni vigenti;

DI AUTORIZZARE, conseguentemente, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 18/85, l'Agenzia Formativa ARCHIMEDE, con Sede Legale in Montalto Uffugo (CS) Via Siracusa snc - Sede Formativa in Cosenza, Via Consalvo Aragona n. 47, C.F/partita IVA 98085480782, a svolgere l'attività formativa per **n° 1 Edizioni** secondo i seguenti parametri:

- Denominazione Figura: "*Operatore per le attività relative alle procedure amministrative*";
- Livello 3EQF;
- Settore di riferimento: Trasversale (41);
- Ambito di Attività: Amministrazione e gestione;
- Livello di complessità: Gruppo - livello A;
- Sede formativa: Cosenza, Via Consalvo Aragona n. 47;
- Numero massimo di allievi: 15;
- Monte ore globale di frequenza: Ore 600;

- Onere Allievo (*rectius:retta*) massimo ammissibile Euro 4.000,00 (*quattromila*);
- Requisiti minimi d'ingresso: Assolvimento del diritto dovere all'istruzione e alla formazione professionale o proscioglimento;
- Caratteristiche minime delle risorse professionali: Almeno 25% delle attività di docenza finalizzate allo sviluppo delle competenze tecnico-professionali devono essere erogate da esperti del mondo del lavoro: con titolo universitario e almeno tre anni di esperienza nell'attività professionale oggetto di insegnamento o con titolo di istruzione di secondo grado e almeno 5 anni di esperienza nell'attività professionale oggetto di insegnamento;

DI FARE OBBLIGO all'Ente di formazione di trasmettere al Settore competente la documentazione elencata nella parte in narrativa entro i dieci giorni precedenti all'avvio dell'attività formativa, nonché di rispettare le prescrizioni contenute nel presente decreto;

DI STABILIRE che, in considerazione dei termini di validità delle autocertificazioni prodotte, l'attività formativa autorizzata dovrà essere avviata entro sei mesi dalla data di notifica del presente atto, diversamente sarà necessaria una nuova autorizzazione;

DI REVOCARE, con provvedimento del Dirigente del Settore Formazione e I.P, l'autorizzazione di che trattasi, qualora si rilevi, ai sensi dell'art.40, comma 4, della L.R. n°18/85, il venir meno di uno dei requisiti richiesti o di accertate irregolarità attinenti lo svolgimento dell'attività;

DI NOTIFICARE, a cura del RUP, il presente atto all'Agenzia Formativa ARCHIMEDE nonché al Settore 2 "Accreditamento, Servizi Ispettivi, Vigilanza Enti";

DI DISPORRE la pubblicazione integrale del presente Decreto sul BURC, ai sensi della L.R. 6 aprile 2001 n.11 e sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n.33, entrambi a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente;

DI PRECISARE che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

PALASCIANO ERCOLE
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

CUOMO COSIMO
(con firma digitale)